



[Informazioni di carattere generale dal sito del Ministero degli Affari Esteri](#)



[Le guide online dal sito dell'ACI: patente, bollo, pratiche auto](#)

## Patenti di guida ed autoveicoli

Nei Paesi dell'Unione Europea la patente di guida viene rilasciata dall'autorità competente per il luogo di **residenza**. Nel caso di trasferimento della residenza in un altro Paese UE, la patente di guida rimane valida sino alla sua scadenza.

Tuttavia il cittadino residente in Germania può richiedere, se lo desidera, la **conversione** della sua patente estera in una patente tedesca. Ciò può essere utile in caso di furto, smarrimento o deterioramento del documento. In questi casi infatti per ottenere una nuova patente è necessario presentazione la scheda tecnica rilasciata dall'autorità che aveva rilasciato il precedente documento. Alla scadenza la nuova patente dovrà comunque essere rilasciata dall'autorità del luogo in cui si risiede in quel momento.



[Maggiori informazioni dal sito della Dekra \(in lingua tedesca\)](#)

### A chi posso chiedere la conversione o il rilascio di una nuova patente

La conversione in patente tedesca di una patente italiana valida o il rilascio di una nuova patente in sostituzione di quella scaduta, smarrita o rubata vanno richieste all'autorità tedesca competente per il luogo di residenza:

[Città di Wolfsburg](#)

[Landkreis Gifhorn](#)

[Landkreis Helmstedt](#)

### Esportazione di autoveicoli dall'Italia

Dal 1° gennaio 2020, è possibile esportare definitivamente all'estero un veicolo immatricolato in Italia solo **dopo** che il veicolo **avrà superato la revisione tecnica** e sarà stato **cancellato dal PRA**<sup>1</sup>. Una volta effettuata la cancellazione dal PRA, il veicolo potrà circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'art. 99 del Codice della Strada.



[Maggiori informazioni sull'esportazione di autoveicoli dal sito dell'ACI](#)

### Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero

La circolazione di veicoli con targa straniera sul territorio nazionale è ammessa solo se il **proprietario del veicolo risulta residente all'estero**<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> in Italia gli autoveicoli sono considerati beni mobili che devono essere registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

<sup>2</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - art. 93



Per i cittadini italiani è determinante l'iscrizione all'AIRE<sup>3</sup>

*il divieto non si applica:*

- *ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;*
- *al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero<sup>4</sup>*
- *ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;*
- *al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;*
- *al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.*

**In caso di mancato rispetto del divieto si rischiano pesanti multe e la confisca del veicolo**

*(ultimo aggiornamento 07.07.2023)*

---

<sup>3</sup> Anagrafe degli italiani residenti all'estero

<sup>4</sup> elencati nell'art. 1, comma 9, lettere a) e b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470